



# ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

## **Regolamento per la concessione in uso dei locali e degli spazi della Sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione dell'uso temporaneo dei locali e degli spazi della sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, di seguito denominato Ente Parco, stabilendo i criteri di utilizzo e le modalità di concessione in uso a terzi (associazioni, società, organismi ed enti pubblici e privati) per lo svolgimento di manifestazioni che abbiano caratteristiche e finalità compatibili con l'attività prevalente ed istituzionale dell'Ente.

### **Art. 2**

#### **Utilizzo dei locali**

1. I locali e gli spazi esterni della sede dell'Ente Parco possono essere concessi in uso a terzi (pubblici e privati) per lo svolgimento di servizi fotografici, conferenze, convegni, mostre e manifestazioni (ambientalistiche, umanitarie, educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative, scientifiche e per la promozione del territorio).
2. Il criterio prioritario da adottare al fine della concessione dei locali e degli spazi è quello di privilegiare e salvaguardare le iniziative promosse dall'Ente Parco e, in subordine, dagli Enti locali ricadenti nell'area Parco, per i quali si prevede l'esonero dal pagamento delle tariffe di utilizzo di cui al successivo art. 5.
3. I locali e gli spazi possono essere concessi in uso temporaneo ai seguenti soggetti:
  - a) enti pubblici e relativi enti strumentali o forme associative;
  - b) istituti scolastici e universitari;
  - c) associazioni private senza fini di lucro con esclusione di partiti, associazioni e movimenti di natura politica;
  - d) ordini e collegi professionali;
  - e) persone fisiche per iniziative espositive di carattere artistico e artigianale;
  - f) persone fisiche per presentazioni di volumi e testi;
  - g) persone fisiche, associazioni, enti ed istituti per la realizzazione di servizi fotografici.



## ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

4. L'uso temporaneo della sala conferenze e degli spazi può essere concesso per riunioni, seminari, convegni, esposizioni ed altre iniziative, di seguito definiti eventi, attinenti, secondo il seguente ordine di priorità, a:

- a) temi riguardanti specificatamente le finalità ed i compiti istituzionali dell'Ente Parco;
- b) temi genericamente connessi alle attività della pubblica amministrazione;
- c) temi ed attività riguardanti l'associazionismo privato, con particolare riguardo al volontariato;
- d) temi e attività riguardanti la ricerca scientifica;
- e) temi riguardanti l'economia, la produzione ed il commercio di beni e di servizi e le libere professioni;
- f) in generale, tematiche di notevole rilevanza sociale, con esclusione di argomenti ed attività di natura strettamente politica o religiosa nonché di argomenti ed attività contrari alla morale ed al vivere civile.

### Art. 3

#### Modalità di presentazione delle domande

1. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività cui i locali sono adibiti, le domande di concessione in uso devono essere inoltrate al *Direttore* dell'Ente Parco almeno **trenta giorni** prima della data dell'effettivo uso dei locali e/o degli spazi di che trattasi, su apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente <http://www.parcoappenninolucano.it/apl/portal>.

2. Le domande dovranno chiaramente illustrare i contenuti delle iniziative o delle attività per la quale viene richiesta la concessione dei locali e degli spazi, specificando il giorno o i giorni di impiego dei medesimi, l'orario di utilizzo, il numero di persone che si prevede ospitare, l'eventuale presenza di "autorità", eventuali buffet e servizi particolari che richiedano l'impiego di attrezzature e impianti speciali ed in ogni caso l'indicazione del responsabile dell'organizzazione. Si precisa, inoltre, che in caso di eventi per i quali si prevede l'affidamento a terzi di servizi e forniture, questi ultimi dovranno essere di gradimento dell'Ente.

### Art. 4

#### Rilascio della concessione

1. *Il Direttore, o suo Delegato*, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande, avrà cura di esaminare l'istanza presentata e concedere l'utilizzo dei locali e/o spazi per cui si è fatta richiesta.



## ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

2. L'Ente si impegna a rispondere alla richiesta entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività.
3. L'uso temporaneo delle sale e degli spazi è soggetto al pagamento, a titolo di rimborso per le spese tecniche e di gestione degli spazi stessi, delle somme di seguito stabilite:
  - a) Euro 120,00 al giorno, per eventi superiori alle 5 ore;
  - b) Euro 60,00 al giorno, per eventi rientranti nelle 5 ore.
4. Nel caso si tratti di richieste per la realizzazione di servizi fotografici da effettuarsi durante l'orario di chiusura dell'Ente il costo orario al fine di garantire l'apertura straordinaria dello stesso è il seguente:
  - € 15,00 per ora.
5. Gli interessati, avuta comunicazione dell'avvenuta concessione, dovranno versare la somma relativa alle ore per cui si è fatta richiesta sul seguente IBAN:

IT06F0815442040000190899157  
Banca del Cilento e Lucania Sud

intestato a: Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

Tale procedura dovrà essere perfezionata entro **5 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione di autorizzazione da parte degli uffici dell'Ente.

La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere consegnata agli uffici dell'Ente, durante l'orario di apertura, almeno **5 giorni** lavorativi prima dell'inizio della manifestazione affinché sia disposta l'apertura dei locali.

### **Art. 5** **Concessione in uso gratuito**

È prevista la concessione in uso gratuito per la Regione Basilicata e gli Enti locali ricadenti in area Parco o quando il *Direttore o suo Delegato* ritenga di assimilare l'iniziativa alle proprie finalità istituzionali che intendano utilizzare i locali e/o gli spazi della sede dell'Ente per l'organizzazione di eventi di cui all'art. 2. Pur essendo esenti dal pagamento gli stessi dovranno comunque rispettare tutti gli obblighi contenuti nel presente regolamento e sottostare alla medesima procedura di rilascio della concessione.



# ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

## Art. 6

### Obblighi e responsabilità dei concessionari

In relazione alle manifestazioni promosse è fatto obbligo ai concessionari di richiedere tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, sollevando così l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità.

I soggetti richiedenti l'uso temporaneo devono indicare, nella richiesta, un'unica persona fisica referente e responsabile nei rapporti con l'Ente, il quale al momento della consegna

Il soggetto richiedente l'uso temporaneo è responsabile per qualsiasi danno all'immobile, alle strutture, all'arredo o a terzi causato dall'uso degli spazi da parte di qualsiasi persona organizzatrice o fruitrice dell'evento. Ogni modificazione dei locali e delle strutture in essi contenute, non autorizzata per iscritto dall'Ente, è considerata danno, e come tale è oggetto di risarcimento o di ripristino da parte dei soggetti responsabili, a discrezione dell'Ente Parco.

I concessionari sono inoltre responsabili di tutto quanto è contenuto nei locali concessi.

I locali e gli spazi al termine dell'uso dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni di funzionalità in cui erano stati presi in consegna.

I concessionari s'impegnano, dunque, ad evitare danni di qualsiasi natura alle cose mobili ed immobili di proprietà della sede dell'Ente Parco e si obbligano a risarcire ogni danno che si dovesse verificare in conseguenza della concessione. I concessionari, qualora il tipo di manifestazione da loro organizzata lo richieda, sono tenuti a:

- a. provvedere, con mezzi e personale propri, all'esecuzione dei lavori di allestimento, sotto la direzione e il controllo del personale addetto al servizio di guardiania;
- b. corrispondere la quota parte relativa al servizio di pulizie aggiuntivo dei locali e degli spazi della sede dell'Ente.

L'Ente Parco è, inoltre, sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o a cose in seguito ad interventi di allestimento, arredo, ecc., apportati alla struttura.

## Art. 7

### Durata della concessione

Il soggetti richiedenti l'uso temporaneo e/o gli organizzatori degli eventi devono attenersi scrupolosamente alle condizioni e agli orari e stabiliti dall'Ente Parco nell'atto di accoglimento della richiesta.



## ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

Il destinatario della concessione d'uso, dunque, può utilizzare i locali assegnati solo ed esclusivamente nei giorni e negli orari richiesti e solo per svolgervi le attività e/o manifestazioni comunicate all'Ente . In nessun caso il richiedente può prendere accordi diretti con il personale di guardiania e/o di servizio al fine di utilizzare gli spazi in questione in date, orari e per iniziative diverse da quelle comunicate prioritariamente per iscritto all'Ente.

### **Art. 8 Rinuncia**

La rinuncia all'utilizzo degli spazi deve essere comunicata entro 5 giorni lavorativi prima della data fissata per l'evento, in caso contrario il concessionario perde il diritto alla restituzione delle somme versate.

### **Art. 9 Limiti della concessione d'uso e diritto d'opzione**

Per tutelare il proprio ambito di autonomia e le proprie esigenze operative, è facoltà del *Direttore* non accogliere richieste di utilizzo dei locali per iniziative che ricadano in date comprese nel periodo di svolgimento della propria attività.

Gli interessati potranno, tuttavia, richiedere con apposita domanda scritta un diritto di opzione per l'uso dei locali relativamente ad una o più date.

Il diritto di opzione riguarda solo il diritto di precedenza di una richiesta rispetto ad un'altra presentata successivamente per lo stesso periodo.